

**DELIBERAZIONE 24 GENNAIO 2013**  
**13/2013/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2011, DEL FATTORE DI CORREZIONE SPECIFICO AZIENDALE RELATIVO ALLE SOCIETÀ ACEA DISTRIBUZIONE S.P.A., AMAIE SANREMO S.P.A., ASSEM S.P.A., DEVAL S.P.A., AZIENDA ENERGETICA RETI S.P.A., A2A RETI ELETTRICHE S.P.A. E ASM TERNI S.P.A..**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 24 gennaio 2013

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04);
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07 (di seguito: deliberazione 316/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2010 ARG/elt 163/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/10);
- la deliberazione 17 gennaio 2011, ARG/elt 2/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 2/11);

- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2011, ARG/elt 60/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 60/11);
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2011, ARG/elt 118/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 118/11);
- la deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 194/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 194/11);
- la deliberazione 23 febbraio 2012, 51/2012/R/EEL;
- la deliberazione 15 marzo 2012, 93/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 93/2012/R/EEL).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 49.1 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - ha istituito il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- la deliberazione 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui all’articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ai fini della determinazione dell’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - sono state condotte specifiche istruttorie;
- l’Autorità ha fissato il fattore di correzione specifico aziendale (di seguito: fattore Csa) dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l’anno 2004 ai sensi del comma 49.3 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, per le società Deval S.p.A., Acea Distribuzione S.p.A., Azienda Energetica S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), ASSEM S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), Idroelettrica Valcanale S.a.s. e ASM Terni S.p.A.; tale fattore è stato successivamente aggiornato per gli anni dal 2005 al 2007 ai sensi dell’articolo 1 della deliberazione 316/07;
- le deliberazioni ARG/elt 163/10, ARG/elt 2/11 e ARG/elt 118/11 hanno aggiornato il fattore Csa per il 2008 ai sensi del comma 42.4 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, per le società: Deval S.p.A., Acea Distribuzione S.p.A., Azienda Energetica S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), ASSEM S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), Idroelettrica Valcanale S.a.s. e ASM Terni S.p.A.;
- le deliberazioni ARG/elt 60/11, ARG/elt 118/11, ARG/elt 194/11 e 93/2012/R/EEL hanno aggiornato il fattore Csa per il 2009 e per il 2010, ai sensi del comma 42.5 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, per le società: Deval S.p.A., Acea Distribuzione S.p.A., Azienda Energetica S.p.A., ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), ASSEM S.p.A., AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.), Idroelettrica Valcanale S.a.s. e ASM Terni S.p.A..

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in data 31 ottobre 2012 (prot. Autorità 034874 del 5 novembre 2012), la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ha comunicato all’Autorità i risultati di perequazione generale per l’anno 2011 per le società Acea Distribuzione S.p.A., A2A Reti Elettriche S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A., ASSEM S.p.A., Deval S.p.A., Azienda Energetica Reti S.p.A., ASM Terni S.p.A., e che, sulla base dei medesimi risultati, gli Uffici dell’Autorità hanno potuto quantificare per le suddette società il valore del ricavo ammesso perequato per l’anno 2011;
- con comunicazioni del 18 maggio 2012 (protocollo Autorità 15160 del 18 maggio 2012) e del 19 giugno 2012 (protocollo Autorità 18576 del 19 giugno 2012), la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. ha comunicato alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità di avere trasmesso dati errati alla Cassa ai fini della perequazione generale relativa agli anni 2009 e 2010;
- i dati errati comunicati dalla società Idroelettrica Valcanale S.a.s. ai fini della perequazione generale relativa agli anni 2009 e 2010 sono stati utilizzati per la determinazione del fattore Csa per i medesimi anni, fissato rispettivamente con le deliberazioni ARG/elt 118/11 e 93/2012/R/EEL;
- la Cassa non ha ancora comunicato agli Uffici dell’Autorità i nuovi risultati di perequazione generale relativi alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s. , calcolati sulla base dei dati corretti inviati da quest’ultima; i nuovi risultati di perequazione generale comporteranno una rettifica al fattore Csa già deliberato alla società Idroelettrica Valcanale S.a.s. per gli anni 2009 e alla 2010 e sono, altresì, necessari alla determinazione del fattore Csa per l’anno 2011.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- aggiornare il fattore Csa per l’anno 2011, sulla base dei dati in possesso degli Uffici dell’Autorità, per le società Acea Distribuzione S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A., ASSEM S.p.A., Deval S.p.A., Azienda Energetica Reti S.p.A., A2A Reti Elettriche S.p.A. e ASM Terni S.p.A. ;
- rimandare l’aggiornamento del fattore Csa per l’anno 2011 per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. e la contestuale rettifica dei fattori Csa già deliberati per gli anni 2009 e 2010, a valle della comunicazione da parte della Cassa dei risultati definitivi di perequazione generale per gli anni 2009 e 2010 relativi alla suddetta società

**DELIBERA**

1. di determinare, per le società Acea Distribuzione S.p.A., Amaie Sanremo S.p.A., ASSEM S.p.A., Deval S.p.A., Azienda Energetica Reti S.p.A., A2A Reti Elettriche S.p.A. e ASM Terni S.p.A., il fattore Csa, per l’anno 2011 in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa<sub>2011</sub></i>
Acea Distribuzione S.p.A.	0,2184
Amaie Sanremo S.p.A.	0,2547
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,1331
Deval S.p.A.	0,1385
Azienda Energetica Reti S.p.A.	0,2406
A2A Reti Elettriche S.p.A.	0,0982
ASM Terni S.p.A.	0,1053

2. rimandare l'aggiornamento del fattore Csa, per l'anno 2011, per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. e la contestuale rettifica dei fattori Csa già deliberati per gli anni 2009 e 2010, a valle della comunicazione, da parte della Cassa, dei risultati definitivi di perequazione generale per gli anni 2009 e 2010, relativi alla suddetta società;
3. di disporre che la Cassa corrisponda, alle società di cui al precedente punto 1, gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale, per l'anno 2011, indicati sulla base dei fattori di cui al medesimo punto 1 e del ricavo ammesso perequato, comunicato dagli Uffici dell'Autorità;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alle società di cui al precedente punti 1, a Idroelettrica Valcanale S.a.s. e alla Cassa;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

24 gennaio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*